

KATTE  
ORIGINALE

REGISTRAZIONE ESENTE DAL FESEMP 2007  
(ex art. 22 al. 6 DPR 642/72)



16722/14

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto

Occupazione  
acquisitiva.

R.G.N. 4179/2008

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 16722

- Dott. SALVATORE SALVAGO - Presidente -
- Dott. SERGIO DI AMATO - Rel. Consigliere -
- Dott. STEFANO BENINI - Consigliere -
- Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA - Consigliere -
- Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Consigliere -

Rep. /  
Ud. 03/06/2014  
PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 4179-2008 proposto da:

[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]  
 [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]  
 [REDACTED], nella qualità di eredi di  
 [REDACTED]; [REDACTED]  
 [REDACTED], [REDACTED] (C.F.)  
 [REDACTED], [REDACTED] (C.F.)  
 [REDACTED], nella qualità di eredi di [REDACTED]  
 [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]  
 [REDACTED], [REDACTED], elettivamente

2014  
1140

domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIALOJA 6, presso l'avvocato KATTE KLITSCHÉ DE LA GRANGE TEODORO, che li rappresenta e difende, rispettivamente giusta procura speciale per Notaio dott. GIUSEPPE CAPPARELLA di ROMA - Rep.n. 6660 del 12.5.2014, procura speciale per Notaio dott. ROBERTO MACRI' di ROMA - Rep.n. 5.086 del 13.5.2014 e procura a margine del ricorso;

- ricorrenti -

**contro**

COMUNE DI [REDACTED], in persona del Vice Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA 15, presso l'avvocato PANINI ALBERIGO, rappresentato e difeso dall'avvocato GENTILI MARISA, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente-

avverso la sentenza n. 2710/2007 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/06/2007; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/06/2014 dal Consigliere Dott. SERGIO DI AMATO; udito, per i ricorrenti, l'Avvocato KATTE KLITSCHÉ DE LA GRANGE TEODORO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l'Avvocato GENTILI  
MARISA che ha chiesto il rigetto del ricorso;  
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per  
l'inammissibilità del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 18 giugno 2007 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza in data 29 settembre 1999 con la quale il Tribunale di Civitavecchia aveva dichiarato inammissibile, per nullità dell'atto di citazione, la domanda di risarcimento dei danni, proposta da [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] ed [REDACTED] nei confronti del [REDACTED], per la perdita della proprietà di alcuni terreni conseguita alla loro irreversibile trasformazione nel 1987. In particolare, premesso che il primo giudice aveva affermato la nullità dell'atto di citazione per la non identificabilità, neppure per *relationem* con i documenti prodotti, dei terreni dei quali gli attori avevano denunciato l'illecita appropriazione da parte del Comune, la Corte di appello osservava che: 1) il Tribunale aveva minuziosamente esaminato i documenti di causa, evidenziando come dalle due delibere di giunta che avevano disposto l'occupazione dei terreni (una del 1985 e l'altra del 1990) emergesse una insormontabile incertezza, per le numerose discordanze particellari, analiticamente elencate in sentenza, nella individuazione degli immobili di proprietà di ciascun attore, assertivamente ablati nel 1987 ed oggetto di occupazione «confermata e/o revocata» con la delibera del 1990; 2) il Tribunale aveva esaminato le

delibere comunali del 1985 e del 1990; pertanto, era irrilevante l'eventuale errore del giudice sulla ritualità o meno della relativa produzione; 3) gli attori non avevano specificato la domanda *in limine litis* e, comunque, all'udienza di prima trattazione, come previsto dall'art. 164, comma 5, c.p.c., e ciò malgrado il relativo onere fosse particolarmente stringente per la pendenza tra le stesse parti di numerosi altri giudizi; 4) l'oggetto del giudizio non poteva essere determinato *per relationem* all'oggetto degli altri giudizi pendenti tra le parti ed alle prodotte consulenze tecniche d'ufficio in essi redatte. Infatti, da un lato, ai sensi dell'art. 163, commi 3 e 4, c.p.c., la citazione deve essere in grado, da sola, di porre la controparte di conoscere l'oggetto della domanda e le ragioni di fatto e di diritto che la sostengono; d'altro canto, l'art. 164, comma 4, c.p.c. prevede la nullità della citazione se risulta del tutto incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda. A tal fine, pertanto, doveva ritenersi che il richiamo in citazione «a quanto accertato dal c.t.u. nella causa pendente in Corte di appello» era generico e non esonerava gli attori dall'individuare espressamente gli immobili oggetto delle due occupazioni e l'epoca della loro asserita irreversibile trasformazione, tanto più che il riferimento alla relazione del c.t.u. era stato prospettato in termini di mera assunzione di prova. Infine, l'onere di allegazione

degli attori non era ridimensionato dalla asserita indeterminatezza dei decreti emessi dal Comune; 5) il motivo relativo alla pretesa mala fede processuale del Comune era stato abbandonato nelle conclusioni e, comunque, era assorbito dal rigetto delle altre censure.

~~Gli attori propongono ricorso per cassazione,~~  
deducendo nove motivi, illustrati anche con memoria. Il Comune di ██████████ resiste con controricorso.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono il vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello, nel ritenere la nullità della citazione, aveva ommesso di considerare che essa stessa, nel precedente giudizio di opposizione alla stima, aveva identificato le aree e condannato il Comune al pagamento delle maggiori indennità; che i decreti di occupazione d'urgenza, con le loro discrepanze nei dati, erano atti del Comune e quindi dallo stesso conosciuti; che il Comune, sia pure in via subordinata, aveva chiesto la detrazione, da quanto eventualmente dovuto a titolo di danni, dell'importo già corrisposto a titolo di indennità; che le discordanze nelle indicazioni catastali recate dai decreti comunali erano alla base delle ritenute incertezze dell'atto di citazione, con inopponibilità della nullità da parte del Comune che vi aveva dato causa.

Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. \*156, 157, 163 e 164 c.p.c. nonchè il vizio di motivazione, lamentando che la sentenza impugnata aveva ommesso di considerare la relazione del Comune convenuto con i fatti di causa e l'oggetto della domanda, i documenti allegati (decreti di occupazione e relazione del c.t.u. nel precedente giudizio) e la circostanza che la relazione del c.t.u. era stata redatta in un giudizio del quale il convenuto era parte.

Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 157, 163 e 164 c.p.c., lamentando che erroneamente, in un giudizio di risarcimento dei danni per occupazione acquisitiva, la Corte di appello aveva ritenuto necessaria l'indicazione in citazione della consistenza e dei dati catastali dei terreni, escludendo che tali elementi potessero risultare dai documenti allegati all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa ovvero dalle prove richieste.

Con il quarto motivo si denuncia la violazione degli artt. 157, 163 e 164 c.p.c., lamentando che erroneamente la sentenza impugnata non aveva preso in considerazione, al fine di valutare la determinatezza della domanda, la citata relazione del c.t.u. dalla quale risultavano la consistenza delle aree, la mancata emissione del decreto di esproprio, la situazione urbanistica, la data delle occupazioni e quella del completamento delle opere.

Con il quinto motivo si deduce il vizio di motivazione lamentando che la Corte di appello aveva ommesso di motivare in relazione alla mancata ammissione delle prove richieste (la più volte menzionata relazione del c.t.u. e le istanze di esibizione di licenze di abitabilità e verbali di collaudo relativi alle opere di irreversibile trasformazione) che avrebbero consentito di accertare in concreto gli elementi dedotti dagli attori

Con il sesto motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 96 c.p.c., dolendosi che erroneamente la sentenza impugnata aveva ritenuto implicitamente rinunziata una domanda espressamente proposta con l'atto di appello e relativa a statuizione adottabile d'ufficio.

Con il settimo motivo si deduce la violazione del contraddittorio ed il vizio di motivazione in quanto la sentenza impugnata non aveva preso in considerazione quanto dedotto dagli appellanti sul fatto che la sentenza del Tribunale, con riferimento alla ritualità della produzione documentale degli attori, era motivata su deduzioni svolte dal Comune in uno scritto successivo alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

Con l'ottavo motivo si deduce la violazione dell'art. 164, comma 5, c.p.c. ed il vizio di motivazione lamentando che erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto che fosse onere della parte integrare la domanda, senza considerare che il giudice avrebbe dovuto rilevare la

nullità della citazione ed assegnare i termini opportuni per sanarla.

Con il nono motivo si deduce la violazione dei principi in tema di interpretazione degli atti giuridici, lamentando che non rispondeva al vero nè l'omessa esposizione in citazione dell'epoca di irreversibile

occupazione (punto 3 dell'atto di citazione: «... mentre le opere per cui erano state chieste le autorizzazioni erano compiute. Quelle relative alla prima occupazione erano state dismesse dal 1991; successivamente le altre») e che, al fine della prova della citata irreversibilità, non si faceva, invece, riferimento alla «... cessazione della vicenda sia per la cessazione della domanda risarcitoria.

Il primo, il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati per quanto di ragione. I vizi processuali dedotti consentono a questa Corte di prendere in esame la citazione introduttiva del giudizio e di rilevare come in essa, sia pure con qualche contraddizione che non inficia la validità dell'atto, sono indicati chiaramente il *petitum* e la *causa petendi* della domanda.

Invero, la prima parte dell'atto di citazione, notificata il 19 ottobre 1995, contiene l'esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda e cioè: a) le due occupazioni d'urgenza, disposte dal Comune di Civitavecchia

nell'ambito del piano di zona n. 7 "San Liborio", delle quali la prima eseguita nel 1987 e la seconda disposta con delibera n. 2221 del 1990; b) il compimento nel 1991 delle opere relative alle aree occupate nel 1987; il compimento in epoca successiva delle opere relative alle aree occupate in esecuzione del decreto del 1990; c) l'emissione del decreto di esproprio in data 16 gennaio 1995, e perciò oltre il termine quinquennale di validità dell'occupazione del 1987.

La seconda parte della citazione, con l'intestazione "Diritto", reca le seguenti considerazioni: a) il completamento degli edifici nel 1991 aveva determinato l'irreversibile trasformazione delle aree e, quindi, una delle condizioni della c.d. accessione invertita; b) la seconda condizione era realizzata dalla emanazione del decreto di esproprio oltre il quinquennio dall'inizio dell'occupazione nonché dalla mancata emanazione del decreto di esproprio per le aree occupate in esecuzione del decreto del 1990.

Infine, gli attori producevano, tra gli altri documenti, i decreti di occupazione d'urgenza ed il decreto d'esproprio del 16 gennaio 1995. Sulla effettività e ritualità di tale produzione sono per la verità insorte contestazioni tra le parti; il Tribunale e la Corte di appello, tuttavia, hanno ritenuto di superare perplessità e dubbi legittimi sulla ritualità dell'acquisizione ed hanno

esaminato gli atti come ritualmente prodotti con l'atto introduttivo. Ne consegue che questa Corte, in difetto di una impugnazione incidentale del Comune di Civitavecchia, deve prenderne atto.

Tanto premesso, si deve escludere che sia omesso o ~~assolutamente incerto il requisito della determinazione~~ della cosa oggetto della domanda, facilmente individuabile ed espressamente individuato nel «pagamento del ristoro economico per la definitiva perdita dei beni ablati (in entrambe le occupazioni) o comunque al risarcimento dei danni per la perdita definitiva degli stessi, con rivalutazione ed interessi». Al riguardo si deve precisare che nessuna incertezza può essere indotta dalla mancata indicazione degli estremi del primo decreto di occupazione d'urgenza (delibera n. 3706 del 21 dicembre 1985) e delle particelle di proprietà degli attori da esso contemplate. L'insufficiente allegazione sul punto è, infatti, colmata dalla produzione del relativo decreto come allegato alla citazione.

Ciò che gli artt. 163, comma 3, n. 3 e 164, comma 4, c.p.c. richiedono a pena di nullità è l'individuazione del *petitum*, inteso, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto e, sotto l'aspetto sostanziale, come il bene della vita di cui si chiede il riconoscimento. In una domanda di risarcimento dei danni da c.d. occupazione acquisitiva il *petitum* è evidentemente il

risarcimento dei danni per la perdita della proprietà dei beni legittimamente occupati dall'espropriante, con la conseguente necessità che il convenuto abbia contezza di quali beni si discute. A tal fine, l'indagine sulla sussistenza o meno dell'ipotesi, prevista dall'art. 164, comma 4, c.p.c., di assoluta, e non meramente imprecisa, determinazione dell'oggetto, va condotta avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e nei documenti ad essa allegati (Cass. 27 febbraio 1979, n. 1300 in una fattispecie nella quale l'individuazione dei fondi da rilasciare era resa possibile attraverso il rinvio ai dati catastali emergenti dagli atti notarili richiamati nell'atto di citazione; Cass. 15 maggio 2013, n. 11751, con riferimento alla individuazione della causa petendi attraverso i documenti allegati alla citazione). Inoltre, poiché la ratio ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda risiede essenzialmente nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del *thema decidendum*), il grado di incertezza della domanda deve essere valutato senza prescindere dalla relazione in cui l'oggetto si trovi con la controparte (Cass. 12 novembre 2003, n. 17023; Cass. 21 novembre 2008, n. 27670). In questa prospettiva non può

certo trascurarsi che, nella specie, i documenti prodotti, ai quali identificano le aree delle quali gli attori assumono di essere stati privati per il verificarsi della c.d. accessione invertita, provengono dallo stesso convenuto con una conseguente agevole individuazione, da parte sua, di quanto gli attori richiedono. Tale risultato non può certo venire meno per le eventuali contraddizioni nella individuazione, negli stessi decreti di occupazione, delle particelle delle quali veniva disposta l'occupazione. Al più tali contraddizioni, se non siano state eliminate nel processo e secondo le sue regole, potranno eventualmente solo incidere sulla accoglibilità della domanda, ma non anche sulla formale validità dell'atto introduttivo del giudizio.

Accolti per quanto di ragione i primi tre motivi va dichiarato l'assorbimento di tutti gli altri, ad eccezione del sesto che è fondato. Al riguardo si deve precisare che l'esame del motivo si rende necessario poiché la Corte di appello non si è limitata a ritenere lo stesso assorbito dal rigetto dell'appello, come sarebbe stato logico trattandosi di domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ma ha anche specificato di non esaminare la domanda in quanto formulata nell'appello, ma non riproposta nelle conclusioni. Nella giurisprudenza di questa Corte, tuttavia, è consolidato il principio secondo cui affinché una domanda possa ritenersi abbandonata della parte, non è

sufficiente che essa non venga riproposta nella precisazione delle conclusioni, costituendo tale omissione una mera presunzione di abbandono, in quanto invece è necessario accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta ~~connessione della domanda non riproposta con quelle~~ esplicitamente reiterate, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa (e plurimis Cass. 3 febbraio 2012, n. 1063; Cass. 28 giugno 2006, n. 14964). Tale principio, poi, assume un particolare rilievo in relazione ad una domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., poiché soltanto un mutamento delle difese delle parti potrebbe essere il logico presupposto di un tacito abbandono della domanda.

P . Q . M .

accoglie nei limiti di cui in motivazione il primo, il secondo, il terzo ed il sesto motivo; dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 giugno 2014.

il cons. estensore

*Sergio Di Amato*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi

23 LUG. 2014

Il Funzionario Giudiziario

Antonio CASANO

*Antonio Casano*



il presidente

*Antonio Casano*

Il Funzionario Giudiziario


Antonio CASANO

*Antonio Casano*

Copia conforme all'originale che si  
rilascia a richiesta del Sig. KATTE  
KLITSCHÉ DE LA GRANGE  
TEODORO in forma legale.

Roma, li 18 settembre 2014

Il Funzionario Giudiziario  
*Antonella Fontana*



10

E KLITSCHÉ DE LA GRANDE

Numero: 16722

Anno: 2014

Civile

N.1 COPIA: Per Studio  
DIRITTI €: 0  
BOLLI N.: 0  
DAL SIG.: giemme new  
IL: 23/07/2014

N.1 COPIA: Per Studio  
DIRITTI €: 0  
BOLLI N.: 0  
DAL SIG.: giemme new  
IL: 23/07/2014

9  
1  
4

10

10